



COMITATO GENITORI ISITUTO COMPRENSIVO DI SALGAREDA
Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria
Cod. fiscale 94163100269
Natura Giuridica
Associazioni non riconosciute e Comitati

PREMESSA

Il Comitato Genitori (C.G.) è l'organo che consente la partecipazione attiva dei genitori alla vita scolastica al fine di contribuire alla formazione di una rete comunitaria e sociale.

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SALGAREDA

STATUTO DEL COMITATO

Art.1

Viene istituito il Comitato dei Genitori delle scuole del Comune di Salgareda. Il Comitato Genitori è un'associazione di fatto, apolitica, apartitica, aconfessionale, senza fini di lucro, con durata indeterminata.

Art.2

Fanno parte di diritto del Comitato Genitori i rappresentanti di classe eletti annualmente dai genitori degli alunni delle scuole del Comune Di Salgareda secondo le disposizioni amministrative in vigore. Il rappresentante di classe, impossibilitato a partecipare alle riunioni del Comitato Genitori, può delegare un altro genitore alla propria classe (affinché questa sia rappresentata), che parteciperà all'assemblea con diritto di voto.

Art.3

Il Comitato dei Genitori elegge un Presidente, un vicepresidente e un segretario a maggioranza relativa dei presenti in unica votazione: sarà Presidente chi ottiene il maggior numero di preferenze, sarà Vicepresidente il secondo classificato. Ogni classe esprime un'unica preferenza attraverso il proprio rappresentante di classe, o uno solo dei propri rappresentanti.

Art.4

Il Presidente costituisce l'Ufficio di Coordinamento, chiamando a farne parte un genitore per ogni sede: i rappresentanti di classe di ogni sede potranno eleggere il loro coordinatore (a maggioranza relativa dei presenti). E' possibile delegare il ruolo di coordinatore del plesso ad un genitore non rappresentante solo a mezzo della compilazione della delega e accettazione del presente statuto.

Art.5

Il Presidente rappresenta il C.G. nei confronti delle altre famiglie, degli organi istituzionali dell'Istituto scolastico, delle altre scuole del Comune, degli Enti locali.

Egli convoca il Comitato Genitori

Art.6

Il presidente rappresenta il Comitato Genitori, lo convoca, istituisce un preciso ordine del giorno, l'assemblea deve essere convocata con almeno 5 giorni di preavviso. In caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata tramite i rappresentanti di classe o comunicazione sul diario. L'assemblea del C.G. viene convocata dal Presidente almeno due volte l'anno, indicativamente nei mesi di giugno e ottobre o tutte le volte che lo riterrà necessario e inoltre nei casi seguenti:

- Su richiesta al Presidente dei rappresentanti di sede
- Su richiesta del Consiglio d'Istituto

Art.7

L'Assemblea del C.G. si ritiene valida qualunque sia il numero dei presenti purché siano state rispettate le norme di convocazione di cui all'art 5.

Art.8

Autonomamente o su incarico del Presidente, i coordinatori di sede possono convocare i rappresentanti di classe del proprio plesso.

Art.9

Ogni seduta del C.G. viene verbalizzata dal segretario e viene affisso all'Albo.

Art.10

Presidente e coordinatori durano in carica per due anni o, prima di tale limite, fino a quando hanno i requisiti di eleggibilità, ovvero siano rappresentanti di classe.

Art.11

Sono approvate le delibere che abbiano ricevuto il voto favorevole della maggioranza relativa dei presenti con diritto di voto (ovvero ogni classe esprime un unico voto attraverso il proprio rappresentante di classe, o uno solo dei propri rappresentanti).

Art.12

Il Comitato Genitori

- Ricerca e mantiene rapporti con i Comitati Genitori delle altre scuole;
- Informa il Dirigente scolastico ed il Consiglio di Istituto riguardo situazioni di disagio, di cui è a conoscenza;
- Organizza iniziative di formazione e di aggregazione per i genitori; reperisce fondi per finanziare specifiche attività proposte dal C.G. stesso;

Formula proposte al Collegio dei Docenti e al Consiglio d'Istituto in merito a:

- Interventi di manutenzione degli edifici scolastici;
- Mensa, trasporto, pre e post-scuola;
- Iniziative di formazione per i genitori;
- Educazione della salute, educazione stradale, educazione ambientale, educazione interculturale;
- Piano Offerta Formativa (limitatamente alle finalità educative e all'organizzazione scolastica)

Art.13

Alle riunioni del C.G. possono partecipare tutti i genitori e su invito del presidente, anche membri esterni: docenti, esperti e così via.

Art.14

Il C.G. sceglie la propria sede di riunione di volta in volta comunicandola in occasione della convocazione di riunione.

La sede prescelta potrà anche essere esterna agli ambienti scolastici

Art.15

Le riunioni del C.G. sono aperte a tutti i genitori i quali possono partecipare con diritto di parola ma non di voto (fatto salvo casi particolari che verranno decisi al momento stesso dell'assemblea su proposta dei rappresentanti).

Il diritto di voto viene riservato ai singoli rappresentanti di classe o salvo diverse disposizioni decise dal presidente in carica

Art. 16

Il presente statuto potrà essere successivamente modificato dalla maggioranza semplice dell'Assemblea, convocata con specifico ordine del giorno.

Art.17

Il C.G. ha la facoltà di aprire un c/c bancario o postale per le necessità di cassa. Delegati alla firma, eventualmente "congiunta" sono il Presidente ed il Vicepresidente del C.G.

Salgareda-----

Il presidente



Il vice Presidente



Il Segretario

